

Espletamento delle funzioni giurisdizionali da parte del magistrato onorario nelle more della comunicazione formale del provvedimento di revoca dall'incarico.

(Risposta a quesito del 22 settembre 2010)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 22 settembre 2010, ha adottato la seguente delibera:

“- letta la nota prot. 1314/09 in data 14 ottobre 2009 con cui il Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di ..., con riferimento alla delibera consiliare con la quale è stata disposta l'irrogazione della sanzione disciplinare nei confronti di un giudice di pace di quell'ufficio, chiede di conoscere: a) se il giudice di pace in attesa del decreto ministeriale può continuare a svolgere l'attività giurisdizionale (celebrazione delle udienze già fissate e stesura delle sentenze); b) se dopo il decreto ministeriale può redigere le sentenze dei procedimenti in cui è stato già pronunciato il dispositivo (opposizione a sanzione amministrativa) nonché dei procedimenti trattenuti in decisione;

- considerato che la revoca d'ufficio di un provvedimento amministrativo, costituendo manifestazione della stessa potestà esercitata con l'adozione dell'atto del quale si intende far cessare l'efficacia, necessita che il relativo provvedimento sia adottato osservando le stesse forme e lo stesso procedimento prescritti per adottare l'atto revocando;
- ritenuto che, allo stesso modo del provvedimento di nomina, anche il provvedimento di revoca assume efficacia all'atto della comunicazione formale all'interessato del decreto ministeriale recettizio della relativa delibera consiliare;
- considerato inoltre, come già deliberato più volte da questo Consiglio (delibere 15 novembre 2000; 13 gennaio 2005; 16 maggio 2007 e, da ultimo, 25 giugno 2009), che le cause riservate in decisione, e per le quali non sia stata depositata la sentenza prima della cessazione dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali né è stata dedotta l'intervenuta decisione, devono essere rimesse sul ruolo ed assegnate ad un altro magistrato per la rinnovazione della fase della decisione;
- ritenuto, quindi, che il magistrato onorario cessato dall'incarico deve decidere solo le controversie per le quali, all'atto della cessazione dalle funzioni giurisdizionali, siano già scaduti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;

delibera

di rispondere che il magistrato onorario è tenuto a svolgere le sue funzioni sino alla comunicazione formale del decreto ministeriale di recepimento della delibera consiliare di revoca dall'incarico nonché, dopo la cessazione dall'esercizio delle funzioni, a depositare le sentenze per le cause per le quali ne è già stata dedotta la decisione e a decidere le controversie trattenute in decisione per le quali, all'atto della cessazione, siano già scaduti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.”